

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Testo coordinato d.g.r. 19 dicembre 2012 - n. IX/4536
**Testo coordinato d.g.r. 19 dicembre 2012 - n. IX/4536
"Indicazioni operative per l'attuazione della normativa
comunitaria e statale in materia di riproduzione animale",
modificata dalla d.g.r. 23 gennaio 2013 - n. IX/4722**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie;

Vista la legge 11 marzo 1974, n. 74, Modificazioni ed integrazioni della l. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali e ss.mm.ii.;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 «Disciplina della riproduzione animale» e ss.mm.ii., nonché tutte le relative disposizioni applicative, in particolare:

- il d.m. 403/00, «Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente la disciplina della riproduzione animale»;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali n. 65/2001 con cui si approvano i moduli tipo previsti all'art. 42, comma 1 del d.m. 403/00 di cui al punto precedente;
- gli allegati del d.m. 172/94 (precedente regolamento di esecuzione della l. 30/91 abrogato dal d.m. 403/00), relativi ai requisiti sanitari dei riproduttori, la cui validità è stata ribadita dal Ministero della Sanità, con nota prot. 600.7.10/24461/AG/149 del 19 febbraio 2001;
- il decreto del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 27 dicembre 1994, per le parti ancora coerenti con il d.m. 403/00, recante le modalità di attuazione del controllo ufficiale, al fine della verifica dei requisiti di qualità, sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;
- la circolare del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali n. 22 del 21 dicembre 1994 con cui si forniscono alcune indicazioni per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del Regolamento di esecuzione della l. 30/91;

Visti:

- il d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria;
- il d.p.r. 11 febbraio 1994, n. 241, Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
- il d.p.r. 11 febbraio 1994, n. 242, Regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
- il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
- il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

Viste le leggi regionali:

- 5 dicembre 2008, n. 31 »Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm.ii, che demanda alle Province alcune funzioni amministrative in materia di riproduzione animale già delegate ai sensi della l.r. 11/98 e ss.mm.ii.;
- 30 dicembre 2009, n. 33 »Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», così come modificata dalla l.r. n. 6/11, che demanda alle ASL alcune competenze nel settore della riproduzione animale a partire dal 26 marzo 2011;

Richiamati:

- il decreto a firma congiunta dei Direttori generali D.g. Agri-

coltura e D.g. Sanità n. 2009 del 14 febbraio 2005 di approvazione delle modalità applicative regionali in materia di riproduzione animale;

- il decreto a firma congiunta d.d.u.o. D.g. Agricoltura e D.g. Sanità n. 19364 del 19 dicembre 2005 di approvazione della modulistica prevista dal decreto di cui al punto precedente;
- il decreto della D.g. Sanità n. 446 del 22 gennaio 2009, di concerto con la D.g. Agricoltura, con cui si approva il Piano Integrato dei Controlli, elaborato in conformità con quanto disposto dal Reg. CE n. 882/2004, che costituisce lo strumento con cui le Direzioni generali Agricoltura e Sanità definiscono i criteri per lo svolgimento dei controlli ufficiali di settore, per le parti di rispettiva competenza e ne coordinano l'attuazione;
- la convenzione triennale sottoscritta con l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) e le Associazioni Provinciali Allevatori (APA), d.g.r. n. 9943 del 29 luglio 2009, con cui sono state affidate, ai sensi del d.m. 403/00, alcune attività tecniche;

Preso atto che a seguito dell'evoluzione della normativa comunitaria e della normativa nazionale di derivazione europea che disciplina la riproduzione animale, sono stati introdotti ulteriori requisiti sanitari circa i criteri di autorizzazione e di esercizio delle strutture che producono, immagazzinano e distribuiscono sperma, oociti ed embrioni degli animali di interesse zootecnico;

Rilevato:

- che è necessario aggiornare le modalità attuative regionali in materia di disciplina della riproduzione animale;
- che al fine di assicurare sul territorio regionale l'uniforme applicazione della normativa nel settore della riproduzione animale, occorre stabilire le modalità per l'attuazione delle funzioni demandate alle ASL con la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii., con particolare riferimento:
- alle procedure di autorizzazione delle strutture che producono, immagazzinano e distribuiscono sperma, oociti ed embrioni degli animali di interesse zootecnico;
- alle procedure di riconoscimento delle strutture per gli scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi;
- alle modalità di autorizzazione dei corsi per gli operatori pratici di fecondazione artificiale;

Valutato che è inoltre opportuno:

- introdurre elementi di semplificazione negli adempimenti previsti per gli operatori del settore;
- migliorare l'efficienza delle procedure, anche informatizzate, condivise dalle Direzioni generali Agricoltura e Sanità, relativamente alla gestione dei procedimenti autorizzativi, alla tenuta degli elenchi degli operatori e delle strutture nonché al coordinamento dei controlli, nel rispetto delle rispettive competenze zootecniche e sanitarie;
- procedere alla completa riscrittura delle modalità applicative regionali in materia di riproduzione animale e della relativa modulistica di cui ai sopracitati decreti n. 2009/2005 e n. 19364/2005 in considerazione dell'entità delle modifiche da apportare, procedendo contestualmente alla revoca dei medesimi;
- prevedere, ai sensi di quanto stabilito dal d.m. 403/00, l'affidamento all'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) e alle Associazioni Provinciali Allevatori (APA), di alcune attività tecniche connesse alla gestione delle certificazioni degli interventi riproduttivi ed alla valutazione dei riproduttori equidi di interesse locale, come meglio precisato nell'allegato A, tramite una nuova convenzione triennale, con scadenza al 31 dicembre 2015, come da schema allegato (allegato B);

Verificato che:

- il documento in allegato A al presente atto, risponde all'esigenza di assicurare sul territorio regionale l'uniforme applicazione della normativa statale ed europea in materia di riproduzione animale;
- il sopracitato Piano Integrato dei Controlli, approvato con decreto della D.g. sanità n. 446 del 22 gennaio 2009 di concerto con la D.g. Agricoltura mantiene la propria validità anche alla luce delle nuove modalità applicative;

Ritenuto di:

- approvare il documento «Indicazioni operative per l'attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione animale» di cui all'allegato A, parte integrante

e sostanziale del presente atto;

- rinviare l'approvazione della modulistica necessaria agli adempimenti previsti nel sopra citato documento, a successivi provvedimenti dei Dirigenti delle Direzioni generali Agricoltura e Sanità competenti in materia;
- demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l'approvazione di eventuali modifiche meramente tecniche e procedurali al documento di cui all'allegato A che si dovessero rendere necessarie;
- approvare lo schema di convenzione triennale, con scadenza al 31 dicembre 2015 (Allegato B) tra Regione Lombardia - D.g. Agricoltura, l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) e le Associazioni Provinciali Allevatori (APA) per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle certificazioni degli interventi riproduttivi ed alla valutazione dei riproduttori equidi di interesse locale, come meglio precisato nell'allegato A;
- prevedere che per la gestione delle somme introitate da Regione Lombardia per l'espletamento delle attività di cui all'allegato A si utilizzerà il capitolo di entrata 3.3.9.4290 «Proventi derivanti dal rilascio dei moduli per la certificazione per gli interventi fecondativi ed embrionali per la riproduzione animale»;
- prevedere che per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di cui sopra (allegato B) si utilizzerà il capitolo di uscita - Poste compensate - 3.1.0.2.34.4291 «Convenzione per l'attività di stampa e distribuzione dei moduli per la certificazione di interventi di fecondazione animale, ed elaborazione dei dati relativi»;
- fornire la massima informazione possibile agli operatori del settore, prevedendo la pubblicazione della deliberazione in oggetto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale ufficiale al seguente indirizzo: <http://www.regione.lombardia.it>;

Rilevato che il presente provvedimento:

- garantisce l'espletamento delle funzioni amministrative connesse con l'applicazione della disciplina della riproduzione animale trasferite alle ASL dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», così come modificata recentemente dalla l.r. n. 6/11, aggiornando il quadro regionale delle competenze;
- assicura continuità alle procedure di autorizzazione delle attività imprenditoriali connesse al settore della riproduzione animale;
- consente il riconoscimento delle strutture per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi;
- introduce elementi di semplificazione negli adempimenti previsti per gli operatori del settore in coerenza con i provvedimenti statali e regionali in materia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Indicazioni operative per l'attuazione della normativa comunitaria e statale in materia di riproduzione animale» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di rinviare l'approvazione della modulistica necessaria agli adempimenti previsti nel sopra citato documento, a successivi provvedimenti dei Dirigenti delle Direzioni generali Agricoltura e Sanità competenti in materia;

3. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali, l'approvazione di eventuali modifiche meramente tecniche e procedurali al documento di cui all'allegato A che si dovessero rendere necessarie;

4. di approvare lo schema di convenzione triennale, con scadenza al 31 dicembre 2015, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, tra Regione Lombardia - D.g. Agricoltura, l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (ARAL) e le Associazioni Provinciali Allevatori (APA) per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle certificazioni degli interventi riproduttivi ed alla valutazione dei riproduttori equidi di interesse locale;

5. di demandare al Dirigente competente della Direzione generale Agricoltura la firma e l'attuazione della convenzione;

6. di revocare il decreto dei Direttori generali Agricoltura e Sanità n. 2009 del 14 febbraio 2005 e il d.d.u.o. D.g. Agricoltura n. 19364 del 19 dicembre 2005;

7. di confermare la validità del Piano Integrato dei Controlli, approvato con decreto della D.g. Sanità n. 446 del 22 gennaio 2009, di concerto con la D.g. Agricoltura;

8. di prevedere che per la gestione delle somme introitate da Regione Lombardia per l'espletamento delle attività di cui all'allegato A si utilizzerà il capitolo di entrata 3.3.9.4290;

9. di prevedere che per la copertura degli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'allegato B (*omissis*), si utilizzerà il capitolo di uscita - Poste compensate - 3.1.0.2.34.4291;

10. di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento di cui all'allegato A e la relativa modulistica sul portale istituzionale e sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

ALLEGATO A

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E STATALE IN MATERIA DI RIPRODUZIONE ANIMALE
PREMESSA

Il presente documento detta disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di riproduzione animale per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina.

Di seguito si riporta il quadro sinottico delle strutture e delle attività della riproduzione animale, con l'indicazione per ciascuna di esse della normativa di riferimento, del regime giuridico e dell'Autorità Competente a svolgere la relativa funzione amministrativa:

STRUTTURE/ATTIVITÀ DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AUTORITÀ COMPETENTE	REGIME GIURIDICO
STRUTTURE E ATTIVITA' OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE			
a) Stazioni di monta naturale pubblica	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000	REGIONE LOMBARDIA D.g. Agricoltura	Autorizzazione
b) Stazioni di monta naturale equina pubblica/privata			
c) Raccolta di materiale seminale da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione			
d) Autorizzazione alla fecondazione di riproduttori equidi di interesse locale			
e) Stazioni di inseminazione artificiale equina	✓ Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 (modificata in particolare dalla legge 3 agosto 1999 n. 280) ✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000 ✓ L.r. n. 33/2009 T.U. LL.SS.	AZIENDA SANITARIA LOCALE	Autorizzazione
f) Centri di produzione di materiale seminale			
g) Gruppi di raccolta embrioni			
h) Centri di produzione di embrioni e oociti			
i) Recapiti			
STRUTTURE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE RICONOSCIUTE AI FINI DEGLI SCAMBI IN AMBITO COMUNITARIO E PER IMPORTARE E/O ESPORTARE MATERIALE GENETICO DA O VERSO I PAESI TERZI			
j) Centri di raccolta dello sperma bovino	✓ D.lgs. 132/2005	AZIENDA SANITARIA LOCALE	Autorizzazione
k) Centri di raccolta dello sperma suino	✓ D.p.r. n. 242/1994		
l) Centri di raccolta dello sperma equino, ovino e caprino	✓ D.lgs. 633/1996 ✓ Regolamento CE 176/2010		
m) Centri di magazzinaggio dello sperma bovino	✓ D.lgs. 132/2005		
n) Centri di magazzinaggio dello sperma equino, ovino e caprino	✓ D.lgs. 633/1996 ✓ Regolamento CE 176/2010		
o) Gruppi di raccolta embrioni della specie bovina	✓ D.p.r. n.241/1994		Autorizzazione
p) Gruppi di raccolta embrioni della specie equina, ovina e caprina	✓ D.lgs. 633/1996 ✓ Regolamento CE 176/2010		Autorizzazione
q) Gruppi di produzione embrioni della specie equina, ovina e caprina	✓ D.lgs. 633/1996 ✓ Regolamento CE 176/2010	Autorizzazione	
PRATICA DELL'INSEMINAZIONE ARTIFICIALE			
r) Organizzazione corsi per operatori pratici	✓ Legge n. 74/1974	ASL	Autorizzazione
s) Iscrizione nell'elenco degli operatori di inseminazione artificiale	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000	REGIONE LOMBARDIA D.g. Sanità	Registrazione
t) Iscrizione nell'elenco degli operatori di impianto embrionale			

STRUTTURE/ATTIVITÀ DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AUTORITÀ COMPETENTE	REGIME GIURIDICO
Adempimenti collegati all'esercizio delle attività			
u) Comunicazione elenco riproduttori maschi impiegati nelle stazioni di monta naturale	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000	REGIONE LOMBARDIA - D.g. Agricoltura	Comunicazione
v) Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000 ✓ Decreto Mipaf 12 febbraio 2011		Certificazione
w) Comunicazione inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000		Comunicazione
x) Flusso informazioni materiale e dati riproduttivi	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000 ✓ Decreto Mipaf 12 febbraio 2011		Comunicazione
Controlli e sanzioni			
y) Controlli di qualità	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000 ✓ Decreto Mipaaf 27 dicembre 1994	Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani	Controlli a campione
z) Controlli e sanzioni	✓ D.m. n. 403 del 19 luglio 2000 ✓ Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 (modificata in particolare dalla legge 3 agosto 1999 n. 280) ✓ Regolamento di polizia veterinaria (D.p.r. n. 320/1954) ✓ Regolamento (CE) n. 882/2004 ✓ Decreto n. 446 del 22/1/2009 Piano regionale integrato dei controlli - Settore Riproduzione animale	ASL Regione D.g. Sanità D.g. Agricoltura (Province)	Controlli Sanzioni

STRUTTURE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE OPERANTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Istanza

Le istanze di autorizzazione relative alle strutture della riproduzione animale indicate nel precedente quadro sinottico alle lettere

- a) e b) devono essere indirizzate a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura, e presentate alle Province nel cui territorio ha sede la struttura operativa;
- da e) a i), devono essere indirizzate alle ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa.

L'istanza di autorizzazione in bollo deve essere firmata dal legale rappresentante della struttura; ogni istanza è valida per una sola tipologia di struttura.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- ricevuta del versamento di € 68,00 a copertura delle spese di istruttoria dell'istanza e sopralluogo, utilizzando il c/c postale intestato alla Autorità Competente;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- marca da bollo (€ 14,62).

Inoltre:

- per le strutture di cui alle lettere a) e b):
 - relazione tecnica;
 - elenco riproduttori;
 - certificazioni genealogiche dei riproduttori impiegati e certificazioni sanitarie di cui all'art.4, comma 1, lettera d) del d.m. 403/00;
- per le strutture dalla lettera e) alla i): manuale di organizzazione e funzionamento della struttura;
- per le strutture di cui alla lettera f): elenco riproduttori.

Istruttoria

L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241; l.r. 1 febbraio 2012, n. 1).

Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi è pari a:

- 60 giorni per i procedimenti amministrativi di competenza ASL;
- 70 giorni per i procedimenti amministrativi di competenza di Regione Lombardia - D.g. Agricoltura.

Nei casi di istanza di autorizzazione relativa a stazioni di monta di cui alle lettere a) e b), l'istruttoria è svolta dalle Province, ai sensi dell'art. 34, c. 1, lett. u) della l.r. n. 31/2008.

Nel corso dell'istruttoria deve essere effettuato un sopralluogo congiunto da parte delle Autorità Competenti, finalizzato alla verifica dei requisiti (sanitari e zootecnici) necessari per l'esercizio dell'attività. A tal fine le suddette Autorità concordano la data del sopralluogo congiunto, da eseguirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale, che viene notificato al soggetto istante.

Nei procedimenti relativi alle strutture di cui alle lettere a) e b) la Provincia, entro 7 giorni dalla conclusione dell'istruttoria trasmette a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura, copia dell'istanza di autorizzazione, completa della documentazione allegata e del relativo verbale di istruttoria finale.

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento dell'Autorità Competente.

Con l'autorizzazione è assegnato il codice univoco nazionale, secondo le indicazioni fornite dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21 dicembre 1994. Il codice viene generato dal sistema informatico BDR/BDN (Banca Dati Regionale/ Banca Dati Nazionale Anagrafe aziende zootecniche - DPR n.317/96) ed è costituito da 7 campi alfanumerici, come di seguito indicato:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7

dove:

1-2: codice provincia

3-6: numero progressivo provinciale

7: identificativo della struttura:

E: stazione di monta naturale privata per gli equidi;

P: stazione di monta naturale pubblica;

H: stazioni di inseminazione artificiale equina;

C: centri di produzione materiale seminale o di embrioni;

S: gruppi di raccolta embrioni;

R: recapito.

L'operatore può quindi iniziare l'attività, dopo aver presentato la dichiarazione SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 49 della legge 122/2010) al Comune di competenza.

Variazioni

In caso di cambio di ragione sociale o cessione di attività senza modifiche alle strutture, il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica all'Autorità Competente, con raccomandata A/R, l'avvenuta variazione entro 10 giorni, allegando:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, relativa alla nuova iscrizione al registro delle imprese (sede Camera di Commercio, data e numero di iscrizione);
- copia conforme dell'atto notarile che sancisce la modifica societaria;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Si sottolinea che per le strutture di cui alle lettere a) e b) le sopra indicate variazioni sono consentite a condizione che resti invariato il gestore della struttura.

L'Autorità Competente, preso atto della variazione, provvede entro 30 giorni ad aggiornare i dati in BDR/BDN, senza mutare il codice univoco nazionale già assegnato.

Nel caso in cui intervengano modifiche alle strutture (stalla, stazione di monta, capannoni, laboratori, etc.), il rappresentante legale comunica all'Autorità Competente, con raccomandata A/R, l'avvenuta variazione entro 10 giorni, allegando una relazione descrittiva delle modifiche apportate ed una planimetria aggiornata delle strutture. L'autorità competente esamina la documentazione pervenuta e dispone un eventuale sopralluogo congiunto; in tal caso il richiedente è tenuto al versamento di € 68,00 a copertura delle spese di istruttoria e sopralluogo.

All'autorità competente vanno altresì segnalate le ulteriori variazioni delle informazioni fornite con l'istanza (es. generalità del medico veterinario responsabile, recapiti telefonici, indirizzi posta elettronica).

Rinnovi

Le autorizzazioni all'esercizio delle stazioni di monta naturale di cui alle lettere a), b) e delle stazioni di inseminazione artificiale equina [lettera e)] hanno durata quinquennale e sono rinnovabili su istanza di parte.

L'istruttoria delle istanze di rinnovo è svolta nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241; l.r. 1 febbraio 2012, n. 1).

L'istanza di rinnovo deve essere presentata dal legale rappresentante almeno 60 giorni prima della data di scadenza.

Nei procedimenti relativi alle strutture di cui alle lettere a) e b) la Provincia entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza svolge l'istruttoria e trasmette a Regione Lombardia - D.g. Agricoltura, copia dell'istanza di rinnovo, completa di allegati e del relativo verbale d'istruttoria.

Il rinnovo dell'autorizzazione viene rilasciato dall'Autorità competente prima della data di scadenza della precedente autorizzazione.

Nel caso non venga rispettato il termine dei 60 giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione dell'istanza di rinnovo, dovrà essere presentata nuova istanza di autorizzazione che seguirà l'iter istruttorio ed autorizzativo secondo le modalità precedentemente descritte.

Cessazioni

Il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica all'Autorità Competente, con raccomandata A/R, l'avvenuta cessazione di attività entro 10 giorni.

Revoche

L'Autorità Competente dispone la revoca dell'autorizzazione qualora il responsabile della struttura si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente oppure vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione.

STRUTTURE DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE RICONOSCIUTE PER GLI SCAMBI IN AMBITO COMUNITARIO E LE IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI.

Le strutture che intendono destinare agli scambi comunitari o importare da Paesi terzi materiale seminale, embrioni e ovuli, devono essere autorizzate in conformità alla normativa comunitaria, secondo la procedura di seguito descritta. Resta inteso che, qualora tali strutture intendano produrre e/o distribuire sul territorio nazionale, restano assoggettate alle autorizzazioni e agli adempimenti previsti dal d.m. 403/2000.

Istanza

Le istanze di autorizzazione in bollo relative alle strutture indicate nel precedente quadro sinottico dalla lettera j) alla q), devono essere indirizzate alle ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa.

L'istanza di autorizzazione deve essere firmata dal legale rappresentante della struttura; ogni istanza è valida per una sola tipologia di struttura.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- manuale di organizzazione e funzionamento della struttura;
- ricevuta del versamento di € 68,00 a copertura delle spese di istruttoria dell'istanza e sopralluogo, utilizzando il c/c postale intestato all'ASL competente per territorio;
- n. 1 marca da bollo di € 14,62;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Istruttoria

L'istruttoria delle domande è svolta nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241; l.r. 1 febbraio 2012, n. 1). Il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi in oggetto è pari a 60 giorni. I termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per il periodo decorrente dall'invio della richiesta dall'ASL a Regione Lombardia sino alla comunicazione degli estremi del codice univoco nazionale da Regione Lombardia all'ASL.

Nel corso dell'istruttoria deve essere effettuato un sopralluogo da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, finalizzato alla verifica dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, da eseguirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. A conclusione del sopralluogo è redatto apposito verbale, che viene notificato al soggetto istante.

Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento dell'ASL. Con l'autorizzazione è assegnato il codice univoco nazionale, rilasciato dal Ministero della Salute, per il tramite della Regione - U.o. Veterinaria.

Variazioni

In caso di cambio di ragione sociale o cessione di attività senza modifiche alla struttura, il rappresentante legale comunica all'ASL, con raccomandata A/R, l'avvenuta variazione entro 10 giorni, allegando:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del d.p.r. 445/2000, relativa alla nuova iscrizione al registro delle imprese (sede Camera di Commercio, data e numero di iscrizione);
- copia conforme dell'atto notarile;
- n. 1 marca da bollo di € 14,62;
- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

L'ASL provvede entro 30 giorni ad aggiornare i dati in BDR/BDN, senza mutare il codice univoco nazionale già assegnato.

Cessazioni

Il rappresentante legale della struttura autorizzata comunica all'Autorità Competente, con raccomandata A/R, l'avvenuta cessazione di attività entro 10 giorni.

Revoche

L'ASL dispone la revoca dell'autorizzazione qualora il responsabile della struttura si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente oppure vengano meno le condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione.

ELENCHI DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE

Gli elenchi delle strutture autorizzate che trattano materiale seminale, embrioni e oociti di cui alle lettere da f) a q) del quadro sinottico contengono le seguenti informazioni: codice univoco nazionale o comunitario, denominazione struttura, nominativo rappresentante legale, responsabile sanitario, partita Iva, indirizzo sede operativa, telefono, specie trattata/e tipologia di materiale.

Gli elenchi delle strutture autorizzate per la fecondazione di cui alla lettere a), b) ed e) del quadro sinottico contengono le seguenti informazioni: codice univoco nazionale, denominazione struttura, nominativo gestore/rappresentante legale/responsabile sanitario, partita Iva, indirizzo sede operativa, telefono, specie trattata, data di scadenza dell'autorizzazione.

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

OPERATORI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E IMPIANTO EMBRIONALE

Possono svolgere l'attività di Operatore di inseminazione artificiale/fecondazione artificiale previa iscrizione all'elenco regionale:

- i Veterinari, iscritti a un Albo provinciale dei medici veterinari;
- gli Operatori pratici della fecondazione artificiale, in possesso della relativa qualifica conseguita con la partecipazione ad un corso di formazione.

Possono svolgere attività di impianto embrionale i veterinari iscritti a un albo provinciale previa iscrizione all'elenco regionale.

Corso di formazione per Operatore pratico della fecondazione artificiale

Le ASL, ai sensi della legge n. 74/1974, autorizzano i corsi di formazione per gli operatori pratici di fecondazione artificiale in coerenza con il programma didattico definito nell'allegato 1.

Istanza

Gli Enti di cui all'art. 2 della suddetta legge, che intendono organizzare corsi finalizzati al rilascio della qualifica di Operatore pratico della fecondazione artificiale, presentano istanza di autorizzazione all'ASL nel cui territorio ha sede il corso. L'Ente versa la somma di € 132,00 all'ASL competente, per le spese di istruttoria della pratica.

Istruttoria

L'ASL verifica i seguenti requisiti:

- contenuto curriculare del programma didattico;
- durata del corso;
- specie trattata;
- data presumibile di inizio e di fine corso.

Il programma didattico deve essere conforme ai requisiti indicati nell'allegato 1 al presente atto.

Autorizzazione

La competente ASL adotta il provvedimento di autorizzazione del corso in seguito all'esito favorevole dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione. Contestualmente al provvedimento di autorizzazione del corso, l'ASL nomina la Commissione di valutazione deputata alla verifica delle competenze acquisite dai corsisti, in conformità a quanto disposto dalla legge n. 74/1974.

Rilascio dell'attestato

La Commissione, per garantire il corretto espletamento delle sue funzioni si attiene agli adempimenti elencati nel regolamento di funzionamento ed esplicitati nell'allegato 2; in seguito all'esito favorevole dell'esame finale, agli allievi che hanno frequentato almeno il 75% del piano orario previsto dal programma didattico, la Commissione rilascia l'attestato di "Operatore pratico della fecondazione artificiale", ai sensi dell'art. 2 della legge n. 74 del 12 marzo 1974.

ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE E DI IMPIANTO EMBRIONALE

Gli Operatori che intendono esercitare l'attività sul territorio della Regione Lombardia devono essere iscritti nell'apposito elenco regionale tenuto dalla D.g. Sanità - U.o. Veterinaria, che per tale compito si avvale delle ASL.

Esso si compone di due Sezioni:

- Sezione 1: comprende gli Operatori pratici di inseminazione artificiale;
- Sezione 2: si articola in due sottosezioni:
 - Sezione 2a: comprende i Veterinari che praticano l'inseminazione artificiale;
 - Sezione 2b: comprende i Veterinari che praticano l'impianto embrionale.

Istanza

L'istanza di iscrizione all'elenco regionale deve essere indirizzata in bollo all'ASL nel cui territorio l'operatore intende svolgere l'attività in forma prevalente.

All'istanza dovrà essere allegata:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

Inoltre, nel solo caso dell'operatore pratico, si dovranno allegare i seguenti documenti:

- copia dell'attestato di "Operatore pratico della fecondazione artificiale" rilasciato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 74 del 12 marzo 1974 e successive modifiche ed integrazioni;
- copia della/e convenzione/i sottoscritta/e con il Recapito/i o il Centro/i di produzione di materiale seminale relativamente al materiale seminale fresco o refrigerato (sono esonerati esclusivamente coloro che operano in un'azienda suinicola, su verri e scrofe della medesima, art. 17, d.m. 403/00).

Istruttoria

L'istruttoria dell'istanza si espleta attraverso le seguenti fasi:

1. verifica della documentazione trasmessa e della veridicità di quanto dichiarato.
2. attribuzione di un numero di codice da parte dell'ASL a ciascun Operatore, secondo le seguenti modalità:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	2	3	4	5	6	7

dove:

1-2: codice provincia (sigla automobilistica);

3-6: per gli Operatori pratici numero progressivo; per i Veterinari numero di iscrizione all'Albo provinciale;

7: identificativo

F = Veterinario di Inseminazione artificiale;

E = Veterinario di impianto embrionale;

L = Operatore pratico.

Il codice della provincia sarà, per i veterinari, quello della provincia nel cui Albo risultano iscritti.

3. registrazione in BDR/BDN, a cura dell'ASL, delle informazioni contenute nell'istanza, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale.

L'elenco degli Operatori dovrà riportare le seguenti informazioni:

- cognome, nome e dati anagrafici del Veterinario o dell'Operatore pratico;
- partita IVA e/o codice fiscale;
- codice assegnato;
- specie trattate.

Il procedimento si conclude con l'attribuzione e la comunicazione a ciascun operatore di un codice univoco identificativo.

Variazioni

Qualsiasi variazione rispetto ai dati comunicati all'atto dell'istanza e intervenuta successivamente all'iscrizione in elenco deve essere comunicata alla competente ASL che, quindi, aggiorna l'elenco regionale degli operatori.

Le nuove convenzioni sottoscritte dagli operatori pratici con Centri di Produzione materiale seminale o recapiti, devono essere rese disponibili in sede di controllo.

Revoche

L'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale e di impianto embrionale, può essere revocata in caso di inadempienza agli obblighi previsti all'art. 21 e 31 comma 3 e comma 4 del d.m. 403/00, e a seguito del parere espresso dalla Commissione regionale di cui agli artt. 21 comma 2 e art. 31 comma 3 del d.m. 403/2000.

Cessazioni

L'operatore comunica alla ASL competente, con raccomandata A/R, l'avvenuta cessazione di attività entro 10 giorni.

IMPIEGO RIPRODUTTORI

REQUISITI ZOOTECNICI E SANITARI DEI RIPRODUTTORI E PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE SEMINALE, EMBRIONI ED OVULI.

I requisiti zootecnici e sanitari dei riproduttori maschi da adibire alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale e quelli dei riproduttori maschi e femmine per la produzione di embrioni/oociti, nei centri di cui alle lettere f) e h) del quadro sinottico, sono previsti negli artt. 18, 30, 42 comma 2 del d.m. 403/2000 e nella successiva legislazione comunitaria in materia sanitaria.

La raccolta di materiale seminale in allevamento da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, lettera c) del quadro sinottico, può essere effettuata dai centri di produzione, previa autorizzazione, come indicato nel successivo paragrafo.

Per la monta naturale privata delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina il riproduttore maschio deve risultare iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico o al Registro dei suini riproduttori ibridi e possedere i requisiti sanitari stabiliti dalla vigente normativa.

Per le specie ovina e caprina tale obbligo sussiste solo per gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico.

Per la monta naturale pubblica, i requisiti dei riproduttori maschi sono i medesimi, con la deroga relativa ai requisiti zootecnici degli equidi di interesse locale indicata nel successivo paragrafo.

RACCOLTA DI MATERIALE SEMINALE DA RIPRODUTTORI DI RAZZE AUTOCTONE E TIPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE

I centri di produzione dello sperma che intendano raccogliere materiale seminale in allevamento da riproduttori di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, lettera c) del quadro sinottico, devono munirsi di apposita autorizzazione.

Istanza

L'istanza di autorizzazione in bollo deve essere indirizzata a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura a firma del legale rappresentante del centro.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- relazione sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e distribuzione del materiale seminale oggetto della raccolta;
- n. 1 marca da bollo di € 14,62.

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

Istruttoria

L'istruttoria delle istanze è svolta nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241; l.r. 1 febbraio 2012, n. 1).

L'istruttoria è svolta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di modifica e/o integrazione della documentazione trasmessa.

Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Regione Lombardia, D.g. Agricoltura, entro 30 giorni dalla conclusione dell'istruttoria. Copia del provvedimento viene trasmesso all'interessato e per conoscenza al Dipartimento competente del Ministero delle Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali e all'Associazione Italiana Allevatori per le finalità di coordinamento dell'attività di recupero e potenziamento delle razze autoctone e dei tipi etnici a limitata diffusione.

AUTORIZZAZIONE ALLA FECONDAZIONE DI RIPRODUTTORI EQUIDI DI INTERESSE LOCALE

La Regione autorizza per la fecondazione in monta naturale pubblica/privata l'utilizzo di cavalli ed asini stalloni che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti in Italia il Libro Genealogico (LG) o il Registro Anagrafico (RA), lettera d) del quadro sinottico.

Per quanto riguarda gli equini, essi devono appartenere a razze il cui LG, seppur non approvato in Italia, è operante in Paesi esteri (ad esempio Quarter horse, Franches montagnes, Appaloosa, etc.), e la cui utilizzazione è ormai diffusa od almeno consolidata nell'area regionale (punto 4 della circolare del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali n. 22 del 21 dicembre 1994).

Per tali razze cosmopolite, nelle more dell'istituzione di specifici LG o RA, si applica inoltre, in via transitoria, la norma prevista dal Disciplinare del RA delle razze equine ed asinine a limitata diffusione che prevede l'impiego degli stalloni anche per la produzione di seme e per l'inseminazione artificiale pubblica (nota Mipaaf - Ex DG COSVIR 10, del 5 luglio 2012, prot. n. 0014668).

Relativamente alla specie asinina, potranno essere autorizzati quali riproduttori di interesse locale (per la produzione di carne, di muli, per la soma ecc.) idonei soggetti che risultino iscritti all'Anagrafe Nazionale Equidi (L. 200/2003) e in possesso del certificato d'intervento fecondativo (CIF).

La valutazione tecnica dei soggetti ai fini del loro impiego è affidata all'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia secondo modalità precisate in apposita convenzione.

Istanza

L'istanza di autorizzazione in bollo deve essere indirizzata a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura a firma del proprietario dello stallone/gestore della stazione di monta.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia del certificato genealogico da cui risulti l'iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo LG o RA rilasciata dall'Associazione che detiene il LG/RA o copia della certificazione identificativa (iscrizione all'Anagrafe Nazionale Equidi e CIF) nel caso di soggetti asinini non in possesso di certificazione genealogica;
- esiti degli accertamenti sanitari di cui all'art. 4, comma 1 lettera d) del d.m. 403/00 o certificazione riepilogativa relativa al possesso dei requisiti sanitari da parte dei riproduttori;
- n. 1 marca da bollo di € 14,62;
- ricevuta del versamento a copertura delle spese di istruttoria dell'istanza e sopralluogo utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91, per un importo pari a:
 - € 248,00/soggetto in caso di stalloni equini da sella;
 - € 124,00/soggetto in caso di stalloni equini da tiro e stalloni asinini.

Istruttoria

L'istruttoria delle istanze è svolta nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241; l.r. 1 febbraio 2012, n. 1).

L'istruttoria dell'istanza è svolta da Regione Lombardia, DG Agricoltura che ne verifica la completezza e la conformità e, entro 30 giorni dal ricevimento, provvede a trasmettere copia all'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia per l'effettuazione, entro 60 giorni, del sopralluogo necessario alla verifica delle caratteristiche di idoneità del soggetto e alla redazione del verbale finale.

Qualora si rendesse necessario, sarà richiesta una traduzione autenticata nelle forme di legge della certificazione genealogica.

Entro 7 giorni dalla conclusione del sopralluogo, ARAL trasmette a Regione Lombardia copia del verbale finale.

Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Regione Lombardia, D.g. Agricoltura a seguito dell'acquisizione del verbale finale, con esito positivo. All'interessato è trasmesso un "attestato di approvazione alla fecondazione" per singolo stallone.

I termini per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti in complessivi 30 giorni dal ricevimento del verbale finale.

Elenco riproduttori equidi di interesse locale

L'elenco degli stalloni autorizzati costituisce il **registro regionale dei riproduttori equini e asinini di interesse locale** tenuto ai sensi del comma 3, art. 5 del d.m. 403/00.

L'elenco contiene le seguenti informazioni: nome dello stallone, paese d'origine, data di nascita, nome padre, nome madre, numero microchip/tatuaggio, razza o produzione tipica, numero certificato genealogico o registro anagrafico.

ADEMPIMENTI LEGATI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DELLA RIPRODUZIONE

Comunicazione elenco riproduttori maschi impiegati nelle stazioni di monta naturale

Le stazioni di monta naturale pubblica e le stazioni di monta naturale privata, limitatamente agli equidi, devono comunicare a Regione Lombardia, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei riproduttori impiegati e le tariffe di monta valide per la stagione. L’eventuale utilizzo di un nuovo riproduttore deve essere comunicato non oltre 7 giorni dalla data di inserimento dello stesso nella stazione.

La comunicazione deve essere indirizzata a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura a firma del gestore della stazione di monta o legale rappresentante.

Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia del certificato genealogico di ciascun riproduttore da cui risulti l’iscrizione nella sezione riproduttori maschi del relativo LG o RA, rilasciato dall’Associazione che detiene il LG/RA. Per gli anni successivi a quello dell’autorizzazione è possibile allegare copia del certificato genealogico in parola solo per quei soggetti che entrano per la prima volta ad operare nella stazione di monta che invia la comunicazione;
- per riproduttori equidi di interesse locale autorizzati fuori Regione Lombardia, allegare inoltre un’autocertificazione del richiedente in merito al possesso dell’attestato di approvazione alla fecondazione;
- certificazione riepilogativa relativa al possesso dei requisiti sanitari da parte dei riproduttori equidi;
- certificati sanitari di ciascun riproduttore rilasciati dalla competente ASL per le specie diverse dagli equidi.

La D.g. Agricoltura utilizza le informazioni contenute nelle comunicazioni per predisporre l’**Elenco degli stalloni equidi operanti nelle stazioni di monta naturale** che viene pubblicato sul sito web della direzione stessa entro il 15 marzo di ogni anno ed eventualmente aggiornato. L’elenco contiene le seguenti informazioni: nome dello stallone, data di nascita, nome padre, nome madre, razza o produzione tipica, numero microchip/tatuaggio, numero certificato genealogico, codice della stazione di monta in cui è previsto l’impiego, comune dove ha sede la stazione e tariffa di accoppiamento.

Certificazione, raccolta, elaborazione dei dati degli interventi fecondativi e degli impianti embrionali

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su apposito registro aziendale ai sensi dell’art. 33, comma 3 del d.m. 403/00.

Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica (per gli equidi anche in stazioni di monta privata) o mediante l’inseminazione artificiale e gli interventi di impianto embrionale, ai sensi dell’art 33, comma 1 del d.m. 403/00, devono essere certificati su appositi moduli tipo **Certificato di intervento fecondativo (CIF)** e **Certificato di impianto embrionale (CIE)**, conformi agli allegati n. 1 e n. 2 al d.m. 12 febbraio 2001 (GU del 19 marzo 2001, n. 65).

Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:

- il veterinario o l’operatore pratico che ha eseguito l’intervento, nel caso dell’inseminazione artificiale;
- il veterinario, nel caso di impianto embrionale;
- il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;
- l’allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.

Per tutti gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovini e caprini (equidi esclusi) iscritti ai Libri Genealogici/Registri Anagrafici/Controlli Funzionali è possibile utilizzare, in sostituzione dei CIF, una **registrazione riepilogativa (CIF/CF)** da effettuarsi su base mensile, completa dei seguenti elementi:

- codice identificativo dell’azienda in anagrafe zootecnica;
- codice specie, razza e matricola del riproduttore maschio;
- codice specie, razza e matricola della fattrice;
- data e tipo di intervento fecondativo (N= naturale; F= artificiale fresco; C= artificiale congelato);
- nel caso di monta brada: data di ingresso e data di uscita del riproduttore maschio dalla mandria;
- codice univoco del responsabile della certificazione;
- identificazione della partita.

Tale modalità volontaria di registrazione deve essere regolata da un accordo sottoscritto tra le parti interessate (allevatore, operatore di IA, Associazioni Allevatori).

Regione Lombardia affida tramite specifica convenzione all’ARAL (Associazione Regionale Allevatori della Lombardia) e alle APA (Associazioni Provinciali Allevatori) le attività di predisposizione, stampa, distribuzione della modulistica sopra citata e definisce le modalità di fornitura delle elaborazioni dei dati contenuti nelle certificazioni stesse, trasmesse dagli operatori secondo quanto previsto all’art. 35 del d.m. 403/00.

Le registrazioni effettuate sui moduli CIF/CIE devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dal responsabile della certificazione, una è riservata all’allevamento interessato ed una inviata all’APA nel cui ambito territoriale si trova l’azienda, entro 60 giorni dalla data di compilazione.

Le registrazioni effettuate sui moduli riepilogativi (CIF/CF) devono essere in triplice copia, di cui una viene trattenuta dall’Associazione Allevatori competente per territorio che ha provveduto all’acquisizione ed alla elaborazione dei dati, una viene rilasciata al responsabile della certificazione, una all’allevamento interessato. Tale modulo viene recapitato in azienda con cadenza mensile o correlata alla periodicità di esecuzione dei Controlli Funzionali ed i dati in esso contenuti sono aggiornati al mese precedente l’ultima visita effettuata dall’Associazione stessa.

Tutte le registrazioni (rieppilogative e non) dovranno essere conservate per i due anni successivi a quello di riferimento.

I moduli sono rilasciati presentando ricevuta del pagamento effettuato utilizzando il c/c postale 481275 intestato alla Tesoreria Regione Lombardia - causale L30/91 CIF o CIF/CF o CIE.

I costi dei moduli sono stabiliti ai sensi dell’art. 34, comma 3 del d.m. 403/00 e indicati nella tabella di seguito riportata:

TIPOLOGIA MODULO	TARIFFA (EURO)
Certificati di intervento fecondativo (CIF)	0,50/modulo

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

TIPOLOGIA MODULO	TARIFFA (EURO)
Certificati di impianto embrionale (CIE)	0,50/modulo
Certificati di intervento fecondativo equidi (CIF/E)	0,75/modulo
Certificati di impianto embrionale equidi (CIE/E)	0,75/modulo
Registrazioni riepilogative (CIF/CF)	0,05/registrazione

In caso di errori relativi agli importi dei versamenti verranno prese in considerazione soltanto le richieste di rimborso oltre l'importo minimo di € 25.

Comunicazione inseminazione artificiale per la specie suina in ambito aziendale

Negli allevamenti suinicoli è consentito il prelievo e la preparazione del materiale seminale fresco e refrigerato proveniente dai riproduttori maschi presenti in azienda, per l'esclusiva inseminazione delle scrofe dell'azienda medesima, con l'obbligo di preventiva comunicazione a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura.

La comunicazione deve essere presentata a firma del titolare o legale rappresentante dell'azienda.

Gli allevamenti in cui sono presenti più di 500 riproduttori/scrofe hanno l'obbligo di indicare nella comunicazione le generalità del veterinario responsabile del corretto svolgimento dell'attività d'inseminazione artificiale relativamente agli aspetti igienico sanitari.

L'inseminazione artificiale deve essere effettuata da un operatore (veterinario o operatore pratico), iscritto all'elenco regionale.

Tali interventi di inseminazione artificiale sono equiparati ad atti fecondativi in monta naturale; essi pertanto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lettera d) del d.m. 403/00, sono esenti dalla compilazione del CIF, e devono essere annotati dall'allevatore sul registro aziendale previsto per la monta naturale.

Flusso informazioni materiale e dati riproduttivi

Le APA ed ARAL provvedono ad informatizzare i dati raccolti tramite CIF, CIE, CIF/CF e a trasmetterli, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura. I dati dovranno essere aggregati in modo tale da consentire un esame per:

- Specie;
- Provincia;
- Allevamento;
- Riproduttore;
- Operatore.

I Centri di produzione dello sperma/Centri di raccolta dello sperma, i Centri di produzione di oociti ed embrioni, i Gruppi di raccolta embrioni, i Recapiti/Centri di magazzino devono:

- compilare i registri di carico e scarico del materiale seminale e degli embrioni conformemente alle indicazioni del decreto 12 febbraio 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e conservarli per i due anni successivi all'anno di riferimento;
- trasmettere a Regione Lombardia, D.g. Agricoltura, entro i trenta giorni successivi a ciascun semestre, i dati riassuntivi dei registri di carico e scarico, informatizzati utilizzando apposito tracciato record messo a disposizione dalla D.g. Agricoltura.

Regione Lombardia, DG Agricoltura provvede ad elaborare i dati pervenuti e ad inviarli al Mipaaf nei termini indicati all'art. 35 del d.m. 403/00.

CONTROLLI DI QUALITÀ

Per i controlli di qualità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del d.m. 403/00 e del d.m. 27 dicembre 1994.

CONTROLLI E SANZIONI

La Regione coordina e definisce il volume dei controlli zootecnici e sanitari da effettuare e le relative modalità di svolgimento tramite un Piano Regionale dei Controlli concordato tra le Direzioni generali Agricoltura e Sanità secondo le rispettive competenze, tenuto conto anche dei processi di delega agli Enti Locali.

Gli Operatori di IA e IE, i titolari degli allevamenti e delle strutture autorizzate devono consentire il libero accesso alle sedi, agli impianti e alle strutture al personale incaricato della vigilanza per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli, presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richiesti.

Le sanzioni previste dalla legge 30/91 così come modificata dalla legge 280/99 da applicarsi in riferimento a violazioni del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, sono applicate anche alle violazioni al d.m. 403/00, come indicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota prot. n. 23559 del 13 novembre 2001.

PUBBLICAZIONE ELENCHI REGIONALI

Gli elenchi aggiornati delle strutture autorizzate, gli elenchi degli Operatori di Inseminazione Artificiale e di Impianto Embrionale e gli elenchi degli equidi citati nel presente documento, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Lombardia:

www.sanita.regione.lombardia.it

www.agricoltura.regione.lombardia.it

Tale pubblicazione ottempera al debito informativo previsto dalla norma.

L'elenco delle strutture autorizzate ai sensi della normativa comunitaria è pubblicato altresì, a cura del Ministero della Salute, sul portale Banca Dati Nazionale.

Allegati:

Allegato 1 - Programma didattico per la formazione dell' "Operatore pratico della fecondazione artificiale";

Allegato 2 - Regolamento di funzionamento della Commissione di valutazione delle competenze acquisite dai corsisti;

PROGRAMMA DIDATTICO	Operatore Pratico di Fecondazione Artificiale (OPFA)
---------------------	--

• **Premessa**

Il presente documento disciplina il programma didattico per la formazione dell’Operatore Pratico di Fecondazione Artificiale (OPFA). A tal fine declina i requisiti richiesti:

- per la predisposizione del programma didattico
- per il rilascio degli attestati di qualifica (Titolo che abilita all’esercizio della pratica di fecondatore)

• **Motivazioni**

La fecondazione artificiale, ormai impiegata nella quasi totalità degli allevamenti delle principali specie animali da reddito - in particolare bovini e suini - ha un impatto notevole sulla genetica dei soggetti allevati, sullo stato sanitario degli animali e sulla redditività degli allevamenti. Effettuare questa pratica nel modo più corretto rappresenta quindi non solo una garanzia di successo economico ma, anche, un presidio di prevenzione sanitaria. La Lombardia, regione all’avanguardia nel settore zootecnico, vanta il primato nazionale nella produzione di latte e carne, e vede le proprie aziende zootecniche, di carattere intensivo, disporre delle più moderne tecniche di allevamento, delle più sofisticate strutture di stalla e dei più alti livelli di genetica. Alla luce delle precedenti considerazioni si manifesta indispensabile fornire al tecnico di fecondazione artificiale una formazione:

- completa e sufficientemente qualificata per il compito ad esso affidato
- omogenea su tutto il territorio regionale

A tal fine si intende disciplinare in modo opportuno i corsi di formazione, i relativi programmi e l’esame conclusivo dei corsi stessi che rilasciano la qualifica di “Operatore pratico di fecondazione artificiale”

• **Descrizione della qualifica**

Operatore pratico abilitato a impiegare la tecnica della fecondazione artificiale, che svolge tale mansione nel proprio allevamento, nell'allevamento di cui è coadiuvante/dipendente o nell'allevamento di terzi.

• **Elementi di contesto**

- Il contesto normativo

La materia è attualmente disciplinata dalla legge 11 marzo 1974, n. 74 “Modificazioni ed integrazioni della legge 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali.

- Lo stato dell’arte

La fecondazione artificiale è praticata da Operatori abilitati ai sensi della legge n. 74/1974, che hanno frequentato un corso di formazione e, quindi, acquisito il relativo Attestato di qualifica. L'assenza di un comune indirizzo nella programmazione e attuazione dei corsi ha determinato una situazione di eccessiva frammentazione nelle modalità di svolgimento dei corsi. La principale criticità è infatti rappresentata da una disomogenea conoscenza teorico-pratica della materia, con forti differenziazioni a livello territoriale e in ragione dell'Organizzazione che ha gestito il corso. Tutto ciò non assicura la necessaria omogeneità richiesta agli Operatori in possesso di un Attestato che li abilita ad esercitare l'attività su tutto il territorio regionale e, anche, nazionale.

• **Programma didattico**

Il programma didattico è articolato in Moduli, suddivisi in cinque aree tematiche, che individuano i requisiti minimi richiesti alle Organizzazioni che promuovono i corsi. I contenuti rappresentano le conoscenze, competenze e abilità richieste al personale che esercita la pratica di fecondazione artificiale.

• **Modalità di svolgimento della didattica**

Lezioni teoriche frontali e in FAD, esercitazioni pratiche: - sulle attrezzature e su reperti anatomici in laboratorio; - sulle tecniche di fecondazione artificiale in stalla su animali vivi.

PROGRAMMA DIDATTICO			
MODULO	ARGOMENTO	OBIETTIVO	ORE
1	➤ Normative	• Conoscere i requisiti cogenti (obblighi cui l’Operatore è tenuto a sottostare)	18
		• Conoscere l’apparato riproduttore delle specie animali d’interesse e il suo funzionamento	
		• Riconoscere l'estro e individuare il momento più idoneo per effettuare l'inseminazione strumentale	
2	➤ Produzione, valutazione e conservazione del materiale seminale	• Conoscere le fasi di raccolta, trattamento e conservazione del materiale seminale	8
		• Manipolare il materiale seminale in sicurezza nell’azoto liquido.	
		• Gestire la conservazione del materiale seminale prevenendo la perdita di fertilità delle singole dosi	

Serie Ordinaria n. 9 - Martedì 26 febbraio 2013

3	➤ Tecnica di fecondazione artificiale	<ul style="list-style-type: none">• Conoscere la strumentazione della fecondazione artificiale	30
		<ul style="list-style-type: none">• Preparare il soggetto per l'intervento di fecondazione artificiale	
		<ul style="list-style-type: none">• Effettuare tempestivamente l'inseminazione con le modalità più performanti	
4	➤ Genetica e selezione	<ul style="list-style-type: none">• Concetti di base dell'attività di miglioramento genetico (caratteri produttivi e funzionali, strumenti selettivi, obiettivi di selezione)	8
		<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare gli indici genetici• Strumenti di analisi e valutazione del livello genetico aziendale• Scelta ed accoppiamento dei riproduttori sulla base degli obiettivi aziendali	
5	➤ Principali patologie	<ul style="list-style-type: none">• Discernere la presenza di stati patologici che richiedono l'intervento del veterinario e che comunque sconsigliano l'intervento di fecondazione artificiale	6
		<ul style="list-style-type: none">• Valutare la necessità dell'intervento veterinario	
6	➤ Esercitazioni pratiche su animali	<ul style="list-style-type: none">• Apprendimento della manualità della tecnica della F.A.	N. ore dedicate correlate con la specie

_____ • _____

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D'ESAME ABILITANTE ALLA F.A. (LEGGE 74/74)

La Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni, si attiene agli adempimenti di seguito descritti.

1. VERIFICA DELLA LEGITTIMITÀ DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E CONTROLLO DI EVENTUALI DELEGHE. (La commissione è ufficialmente legittimata con la presenza della metà dei membri tra cui il presidente della commissione stessa).
2. REDAZIONE DI UN VERBALE INDICANTE LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI SVOLTE, L'ELENCO DEI CANDIDATI, I CRITERI PER IL SUPERAMENTO DELLE VARIE FASI DELL'ESAME. (Il verbale sarà sottoscritto da tutti i membri della commissione).
3. IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI E VERIFICA DEI REQUISITI STABILITI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 74/74 E LORO PRESENZA AL CORSO PER ALMENO IL 75% DELLE ORE DI LEZIONE.
4. PREDISPOSIZIONE E SOMMINISTRAZIONE AGLI ALLIEVI DI UN TEST SCRITTO DELLA TIPOLOGIA "DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA, DI CUI UNA SOLA ESATTA".
5. EFFETTUAZIONE DI UNA PROVA PRATICA INDIVIDUALE SU ANIMALI O ATTREZZATURE PER VERIFICARE LE CAPACITÀ DEL CANDIDATO DI DIMOSTRARE UNA BUONA MANUALITÀ, SPIEGARE LE PROCEDURE E RICONOSCERE ED IMPIEGARE L'APPOSITA STRUMENTAZIONE